



Decreto Dirigenziale n. 236 del 27/10/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Valutazione di Impatto Ambientale - Parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. relativo al progetto "Ampliamento della capacita' produttiva di un impianto esistente ed autorizzato adibito ad attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti recuperabili non pericolosi Zona Industriale" da realizzarsi in Via Diomede Cioffi nel Comune di Salerno - proposto dalla Soc. C.P.M. srl. - CUP 6411.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS));

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 595333 contrassegnata con CUP 6411, la Soc.C.P.M. s.r.l., con sede in Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 40, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Ampliamento della capacità produttiva di un impianto esistente ed autorizzato adibito ad attività di stoccaggio e trattamento rifiuti recuperabili non pericolosi Zona Industriale" da realizzarsi in Via Diomede Cioffi nel Comune di Salerno;
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore Bardari-Costantino-Parrella, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che con nota prot. 725931 del 22/10/2013 la U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali ha formulato una richiesta di chiarimenti ed integrazioni;
- d. che la soc. C.P.M. s.r.l. ha fornito riscontro inviando documentazione integrativa con nota prot. 798037 del 21/11/2013 e documentazione sostitutiva con nota prot. 838318 del 06/12/2013;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 03/04/2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di **rinvviare per approfondimenti e chiedere al proponente i seguenti chiarimenti:**
- a.1) In merito alle modalità specifiche di lavorazione dei rifiuti CER 19.12.12 (nuovo codice non presente nella precedente autorizzazione semplificata) essendo per definizione gli stessi: "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11", ovvero proprio uno dei possibili prodotti di scarto dei trattamenti proposti; chiede di sapere perché un rifiuto già sottoposto a trattamento in apposito impianto venga immesso nel ciclo produttivo. Occorre inoltre descrivere in maniera dettagliata le aree in cui tali rifiuti vengono trattati e le singole fasi del ciclo produttivo a cui sono sottoposti per la produzione della materia prima secondaria.
- a.2) Nella Relazione tecnica sostitutiva (Prot. reg. n. 2013.838318 del 06/12/2013) il proponente ha indicato nella tabella per Raggruppamento in tipologia CER di pag. 46, che per la categoria 1.1, ovvero rifiuti in carta e cartone e simili (CER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 20.01.01) il quantitativo annuo da trattare è di 143.850 tonnellate/anno. A pag. 79 specifica inoltre, in merito alla descrizione del processo di lavorazione, che: "i rifiuti in carta e cartone e simili, una volta eliminate le eventuali frazioni disomogenee, subiscono il trattamento tramite l'impianto di triturazione, pressatura ed imballaggio presente nel capannone". Essendo le macchine per la triturazione presenti in impianto il trituratore MOD MAC 630 della BANO srl, che da scheda tecnica della casa produttrice risulta avere una capacità di lavorazione pari a 150-200 kg/ora, e il Trituratore MOD. TC100_15 della COPARM, che dalla scheda tecnica disponibile all'indirizzo http://www.coparm.eu/trituratori_serie_tc100_15.htm risulta avere una capacità di lavoro pari a 15 tonnellate/ora, non si comprende come sia stato possibile indicare detta quantità di rifiuti da voler trattare. Infatti, ponendo come dichiarato che l'impianto lavorerà su due turni ovvero per 16 ore/giorno per 300 giorni l'anno senza considerare alcun tipo di fermo, la macchina MOD MAC 630 tratterà 960,00 Tonnellate/anno (avendo considerato la massima potenzialità di 200 kg/ora), mentre la macchina MOD. TC100_15, tratterà 72.000,00 Tonnellate/anno per un totale di

72.960,00 Tonnellate/anno. Alla luce di quanto detto e in assenza di ulteriori elementi la quantità prevista dal proponente, pari a 143.850 tonnellate/anno, risulterebbe essere sovradimensionata.

- a.3)A pag. 42 della relazione tecnica-illustrativa sostitutiva, si riporta che : "la capacità oraria massima di trattamento di tutte le macchine operatrici a servizio dell'impianto pari a circa 65,0 tonn/h", tale valore non trova alcuna giustificazione nei dati tecnici forniti dal proponente.
- a.4)Occorre fare una considerazione sulla quantità massima di stoccaggio dei rifiuti che la Società stima in 2.250 t sulla base del rapporto di 1 mc per 4 mq di superficie e sulla stima di un valore di 3,0 t/mc per la densità dei rifiuti, cosicché sapendo che la superficie utile per lo stoccaggio è di 3000 mq ne deriva che lo stoccaggio provvisorio massimo è pari a 750 mc che moltiplicato per 3 fornisce un valore di 2.250 t già citato. Tale calcolo è da considerarsi non corretto dal momento che nella tabella 3.10 a pag. 45 della relazione tecnico-illustrativa il valore della densità risulta pari a circa 1,1(vedi quantità totale: t/anno e mc/anno). Pertanto la quantità totale di rifiuti stoccati e da trattare deve essere riconsiderata alla luce delle osservazioni precedenti.
- a.5) in merito a tutti i CER che finiscono con 99 occorre che siano specificate nel dettaglio, così come già richiesto, le diverse tipologie altrimenti non specificabili, con ad esempio le indicazioni di certificati analitici della tipologia che si intende trattare e ecc., al fine di chiarire nello specifico come gli stessi potranno essere lavorati nel ciclo produttivo dell'impianto.
- a.6) in merito all'inquadramento dell'impianto nel più ampio tessuto produttivo in cui è inserito, dettagliare quali siano le altre attività presenti in prossimità e all'interno della zona ASI, indicando anche quelle che eventualmente già trattano rifiuti, e le possibili interferenze che si possono generare tenendo conto dell'incremento dei quantitativi.
- a.7) Fornire dettagli in merito allo stato di richiesta autorizzazione/rilascio del Certificato di Prevenzioni incendi per le nuove quantità che si intendono trattare, nonché alle misure antincendio eventualmente previste o che si intendono comunque adottare.
- b. che l'esito della Commissione del 06/04/2014 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente soc. C.P.M. s.r.l. con nota prot. reg. n. 313007 del 07/05/2014;
- c. che la soc. C.P.M. s.r.l. con nota prot. 340911 del 19/05/2014 ha comunicato di aver già fornito tali chiarimenti nella relazione tecnica consegnata;
- d. che detto progetto è stato sottoposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 07/01/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo di assoggettare l'intervento **alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale** in quanto *"a seguito della richiesta di integrazione e del conseguente riscontro da parte del proponente, così come per tutto quanto sopraesposto, persiste la necessità di approfondimenti e chiarimenti in merito agli aspetti rilevanti dal punto di vista ambientale e carenze documentali non adeguatamente motivate, così come previsto alla lettera c) punto 2.4 dell'allegato alla D.G.R. n. 211 del 24.05.2011"*. Le valutazioni che hanno condotto a tale parere sono allegati al presente provvedimento (All.1);
- e. che l'esito della Commissione del 07/01/2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente soc. C.P.M. s.r.l. con nota prot. reg. n. 119505 del 20/05/2015;
- f. che la soc. C.P.M. s.r.l. con nota prot. 136401 del 27/02/2015 ha trasmesso osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i, corredate dalla seguente documentazione:
- f.1) Relazione Tecnico - Illustrativa Integrativa (di n. 22 pagine oltre copertina, con solo copertina ed ultima pagina firmate dall'Arch. Annamaria Piccolo);
- f.2) Tavola 3 bis – Sostitutiva: Planimetria dell'impianto con indicazione del layout di lavorazione (Stato di progetto) – scala 1:200;
- f.3) Copia del Certificato di prevenzione Incendi con attestazione di rinnovo periodico.
- La Società Proponente ha trasmesso contestualmente le risposte alle richieste di chiarimenti; tali risposte del proponente e le valutazioni delle stesse da parte del Gruppo Istruttore sono riportate in allegato 2 al presente provvedimento (All.2).

- g. che il Gruppo Istruttore, dall'esame degli elaborati forniti dal Proponente, ha rilevato che tutte le criticità precedentemente rilevate risultano superate, ad eccezione di quella evidenziata al precedente punto a.6), per la quale oltre a quanto prodotto dal proponente, la Commissione ha deciso di acquisire gli atti in possesso della UOD 07 – Valutazione Ambientale relativi all'altro impianto dichiarato dal Proponente sito in Via Tiberio Claudio Felice n. 40, sempre nella Zona Industriale di Salerno, ovvero:
- g.1) Decreto Dirigenziale n. 369 del 29/03/2010;
 - g.2) Scheda Istruttoria Esaminata dalla Commissione VIA-VI-VAS il 04/02/2010, che propone parere favorevole.
- h. Che dall'esame della predetta documentazione, considerato che:
- h.1) l'impianto in esame dista circa 850 m dall'altro impianto autorizzato;
 - h.2) ambo gli impianti sono siti in area ASI, così come previsto dal Piano Rifiuti Speciali vigente;
 - h.3) l'altro impianto segnalato ha effettivamente un parere favorevole VIA;
per quanto esposto non si ravvisano evidenze di significative interazioni ostative all'esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
- i. Che il gruppo istruttore ha evidenziato che tutte le criticità risultano superate con le Osservazioni presentate il 27/02/2015 con la citata nota acquisita al prot. 2015.0136401, che hanno previsto un sostanziale ridimensionamento delle Tipologie e delle Quantità di Rifiuti che si intendono trattare nell'impianto della CPM Srl di Via Diomede Cioffi in Salerno, lasciando al contempo immutata la dotazione impiantistica già proposta.
- Le tipologie di Rifiuti per cui l'impianto ha richiesto parere risultano quindi quelle riportate nelle successiva tabella 1.
- Si evidenzia che nella sotto riportata tabella 1, diversamente dalla tabella proposta dalla CPM Srl, sono state eliminate le operazioni R4, non avendo avuto evidenza nella Tavola 3 bis, sostitutiva della precedente, acquisita con Prot. 2015.0136401 del 27/02/2015 (tavola sostitutiva: Planimetria dell'impianto con indicazione del layout di lavorazione -Stato di progetto – scala 1:200), della presenza di idonee aree e/o apparecchiature specificamente dedicate alla lavorazione di rifiuti metallici. Pertanto per detti rifiuti potrà essere unicamente consentita l'operazione R13 senza alcun tipo di lavorazione aggiuntiva.

Tabella 1: Rifiuti per CER						
Codice CER Rifiuto	Descrizione del Codice CER	Quantità giornaliera (tonn/giorno)	Quantità annuali (tonn/anno)	Quantità giornaliera (mc/giorno)	Quantità annuali (mc/anno)	Attività di recupero svolte nell'impianto
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	1,0	300,0	1,25	333,35	R3 - R13
03.01.01	scarti di corteccia e sughero	1,0	300,0	1,5	428,75	R3 - R13
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi di quelli di cui alla voce	2,5	750,0	3,75	1.071,5	R3 - R13

	03.01.04*					
03.03.07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	20,0	6.000,0	20,0	6.000,0	R3 - R13
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	20,0	6.000,0	20,0	6.000,0	R3 - R13
07.02.13	rifiuti plastici	1,0	300,0	1,25	333,75	R3 - R13
10.02.10	scaglie di laminazione	1,0	300,0	0,5	150,0	R13
11.05.01	zinc solido	0,5	150,0	0,25	75,0	R13
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	20,0	6.000,0	10,0	3.000,0	R13
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	2,5	750,0	1,25	375,0	R13
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	3,0	900,0	1,5	300,0	R13
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	3,0	900,0	1,5	300,0	R13
12.01.05	limature e trucioli di materiali plastici	0,5	150,0	0,75	166,75	R3 - R13
12.01.99	rifiuti non specificati altrimenti	0,5	150,0	0,25	75,0	R13
15.01.01	imballaggi in carta cartone	80,0	24.000,0	80,0	24.000,0	R3 - R13
15.01.02	imballaggi in plastica	10,0	3.000,0	11,1	3.333,335	R3 - R13
15.01.03	imballaggi in legno	7,5	2.250,0	10,715	3.214,285	R3 - R13
15.01.04	imballaggi metallici	2,5	750,0	1,25	375,0	R13
15.01.05	imballaggi in materiali compositi	3,0	900,0	3,335	1.000,0	R3 - R13
15.01.06	imballaggi in materiali misti	40,0	12.000,0	44,445	13.333,335	R3 - R13
16.01.17	metalli ferrosi	0,5	150,0	0,25	75,0	R13
16.01.19	plastica	0,5	150,0	0,75	170,0	R3 - R13
16.02.16	componenti rimossi da	0,5	150,0	0,75	170,0	R3 - R13

	apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*					
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05*	0,5	150,0	0,75	170,0	R3 - R13
17.02.01	legno	2,5	750,0	3,75	1.071,5	R3 - R13
17.02.03	plastica	2,5	750,0	2,75	835,0	R3 - R13
17.04.01	rame, bronzo, ottone	0,5	150,0	0,5	150,0	R13
17.04.02	alluminio	0,5	150,0	0,5	150,0	R13
17.04.03	piombo	0,5	150,0	0,5	150,0	R13
17.04.04	zinco	0,5	150,0	0,5	150,0	R13
17.04.05	ferro e acciaio	17,5	5.250,0	8,75	2.625,0	R13
17.04.06	stagno	0,5	150,0	0,5	150,0	R13
17.04.07	metalli misti	5,0	1.500,0	2,5	750,0	R13
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	3,0	900,0	1,5	450,0	R13
19.01.18	rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17*	3,0	900,0	1,5	450,0	R13
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	3,0	900,0	1,5	450,0	R13
19.12.02	metalli ferrosi	5,0	1.500,0	2,5	750,0	R13
19.12.03	metalli non ferrosi	5,0	1.500,0	2,5	750,0	R13
19.12.04	plastica e gomma	5,0	1500,0	2,5	750,0	R3 - R13
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*	5,0	1500,0	2,5	750,0	R3 - R13
20.01.01	carta e cartone	83,0	24.900,0	83,0	24.900,0	R3 - R13
20.01.38	legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*	2,5	750,0	3,75	1.071,5	R3 - R13
20.01.39	plastica	3,0	900,0	3,335	1.000,0	R3 - R13
20.01.40	metallo	5,0	1.500,0	2,5	750,0	R13
Totale		374,00 (tonn/g)	112.200 (tonn/anno)	342,625 (mc/g)	102.840,405 (mc/anno)	

- j. che detto progetto è stato sottoposto ancora una volta all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 06/05/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo di **escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, per le tipologie ed i quantitativi massimi di rifiuti di cui alla precedente tabella 1, purché si rispettino le presenti prescrizioni:

- j.1) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto occorrerà che vengano acquisiti tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. necessari all'avvio dell'impianto così come già valutato, senza alcuna modifica sostanziale;
- j.2) tra i pareri di cui al precedente punto 1 occorre acquisire anche il nuovo Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), relativamente al progetto valutato;
- j.3) con riferimento al CPI, qualora le quantità di rifiuti lavorabili e/o stoccabili risultassero inferiori a quelle indicate nella tabella 1, faranno fede quelle riportate nel nuovo Certificato di Prevenzione Incendi;
- j.4) tutti i rifiuti e materie prime secondarie, stoccate nel piazzale esterno ai capannoni, dovranno essere protetti al fine di evitare eventuali dispersioni causate da azioni atmosferiche e/o accidentali;
- j.5) le operazioni consentite saranno R3 e R13 così come indicate nella tabella 1;
- j.6) i rifiuti CER 19.12.12 presenti in impianto, dovranno essere solo quelli autoprodotti, ovvero, derivanti dalla lavorazione e stoccati nei limiti della capienza delle aree appositamente dedicate ed indicate in progetto;
- j.7) proteggere le singole fasi di lavorazione in grado di emettere inquinanti con appositi sistemi di abbattimento;
- j.8) in merito ai codici CER speculari, "a specchio", potendo l'impianto trattare unicamente rifiuti non pericolosi, si prescrivono le azioni di verifica della non pericolosità degli stessi previste nella legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
- k. che l'esito della Commissione del 06/05/2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente soc. C.P.M. s.r.l. con nota prot. reg. n. 597350 dell'08/09/2015;
- l. che la Soc. C.P.M. s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 25/07/2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1 **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 06/05/2015, il progetto “Ampliamento della capacità produttiva di un impianto esistente ed autorizzato adibito ad attività di stoccaggio e trattamento rifiuti recuperabili non pericolosi Zona Industriale” da realizzarsi in Via Diomede Cioffi nel Comune di Salerno, proposto dalla Soc. C.P.M. s.r.l., con sede in Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 40, per le tipologie ed i quantitativi massimi di rifiuti di cui alla precedente tabella 1, purché si rispettino le presenti prescrizioni:
 - 1.1) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto occorrerà che vengano acquisiti tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. necessari all'avvio dell'impianto così come già valutato, senza alcuna modifica sostanziale;
 - 1.2) tra i pareri di cui al precedente punto 1 occorre acquisire anche il nuovo Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), relativamente al progetto valutato;
 - 1.3) con riferimento al CPI, qualora le quantità di rifiuti lavorabili e/o stoccabili risultassero inferiori a quelle indicate nella tabella 1, faranno fede quelle riportate nel nuovo Certificato di Prevenzione Incendi;
 - 1.4) tutti i rifiuti e materie prime secondarie, stoccate nel piazzale esterno ai capannoni, dovranno essere protetti al fine di evitare eventuali dispersioni causate da azioni atmosferiche e/o accidentali;
 - 1.5) le operazioni consentite saranno R3 e R13 così come indicate nella sopracitata tabella 1;
 - 1.6) i rifiuti CER 19.12.12 presenti in impianto, dovranno essere solo quelli autoprodotti, ovvero, derivanti dalla lavorazione e stoccati nei limiti della capienza delle aree appositamente dedicate ed indicate in progetto;
 - 1.7) proteggere le singole fasi di lavorazione in grado di emettere inquinanti con appositi sistemi di abbattimento;
 - 1.8) in merito ai codici CER speculari, “a specchio”, potendo l'impianto trattare unicamente rifiuti non pericolosi, si prescrivono le azioni di verifica della non pericolosità degli stessi previste nella legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
- 2 **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
- 3 **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 4 **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
- 5 **DI** trasmettere il presente atto:
 - Alla soc. C.P.M. s.r.l. con sede in Salerno alla via Tiberio Claudio Felice n. 40, PEC: cpmsa@pec.it;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 - Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 Napoli, PEC: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it;
 - alla Provincia di Salerno Via Roma, 10484121 Salerno – PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it;
 - Al Comune di Salerno Via Roma - Palazzo di Città - 84121 Salerno –

- PEC: protocollo@pec.comune.salerno.it;
- Alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno (52-05-18) Via Generale Clark , 103 84100 Salerno - PEC: dg05.uod18@pec.regione.campania.it
- alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce